

	Comune di BOVISIO MASCIAGO Provincia di Milano Codice 10918	C.C.	Numero 5	Data 30/01/2006
	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PASSI CARRAI			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica.

L'anno DUEMILASEI addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di Legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
Stella Giuseppina	X		Rebosio Maria Linda	X	
Rizzo Francesco	X		Regorda Vittorio	X	
Guagnetti Pier Angelo	X		Sindoni Antonino	X	
Tognella Sergio	X		Alvisi Ottavio Gionata	X	
Artuso Ernesto Giovanni	X		Turri Vittorio	X	
La Torre Carmelo	X		Crippa Luigi	X	
De Piccoli Sergio	X		Baldan Daniela		XG
Galbiati Piero Emilio	X		Spreafico Domenico Enrico	X	
Ronchi Miriam	X		Galimberti Emanuele	X	
Cattaneo Antonio	X		Sartori Giovanni	X	
Capelli Franco	X			20	1

XG: Assente giustificato

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Partecipano gli Assessori esterni: Grandi R., La Rocca A. e Soldà G.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Giuseppina Stella - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Comune di BOVISIO MASCIAGO Provincia di Milano Codice 10918	C.C.	Numero 5	Data 30/01/2006
---	------	-------------	--------------------

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PASSI CARRAI

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che l'articolo 22 del Codice della strada disciplina il rilascio delle autorizzazioni per la regolarizzazione di passi carrai già esistenti e per la creazione di nuovi passi carrai;
- che l'articolo 46 del regolamento di esecuzione del Codice della strada detta le modalità di costruzione e di manutenzione dei passi carrai;
- che si intende procedere all'applicazione della normativa summenzionata, provvedendo al rilascio delle autorizzazione per regolarizzazione/apertura dei passi carrai ed ai relativi cartelli;
- che attualmente non esiste alcuna regolamentazione relativa al rilascio delle autorizzazione per regolarizzazione/apertura dei passi carrai ed ai relativi cartelli;
- che nel Comune di Bovisio Masciago sono già stati censiti i passi carrai esistenti;
- che si rende necessario disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura/regolarizzazione dei passi carrabili, e le modalità di richiesta, rilascio e decadenza dell'atto di autorizzazione.

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento Passi Carrai allegato al presente atto.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come risulta dall'allegato al presente atto integralmente trascritto dalla registrazione di seduta.

Con voti:

favorevoli: n.18

contrari: n.2 (Galimberti, Sartori)

astenuti: nessuno

legalmente espressi su n. 20 Consiglieri presenti,

delibera

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il Regolamento Passi Carrai, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento..
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati acquisiti i pareri previsti per legge, allegati.

Successivamente,

Comune di BOVISIO MASCIAGO Provincia di Milano Codice 10918	C.C.	Numero 5	Data 30/01/2006
---	------	-------------	--------------------

Il Consiglio Comunale

Con voti:

favorevoli: n.18

contrari: n.2 (Galimberti, Sartori)

astenuti nessuno

legalmente espressi su n. 20 Consiglieri presenti,

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di BOVISIO



MASCIAGO (Milano)

Sede: BOVISIO MASCIAGO, Piazza Biraghi n. 3

REGOLAMENTO PASSI CARRAI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "tariffa ", il corrispettivo dovuto al Comune per il rilascio dell'autorizzazione per il passo carraio, che sarà individuata dal cartello come art. 120 del Codice della Strada, fig. II 78;
- per "autorizzazione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza il passo carraio a norma dell'articolo 22 del Codice della Strada;
- per "Regolamento", il presente, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni tramite passi carrabili e la corrispondente tariffa.
- per "passo carraio" accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli
- per "passo carraio a raso " accesso ad un'area privata tramite uno spazio posto a filo con il manto stradale
- per "area di intersezione": parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura/regolarizzazione dei passi carrabili, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Codice della strada ed articolo 46 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, nonché le modalità di richiesta, rilascio e decadenza dell'atto di autorizzazione, come pure i criteri di determinazione e di applicazione della tariffa dovuta per il rilascio del titolo medesimo che è istituito con il presente Regolamento.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario responsabile è competente per il rilascio dell'autorizzazione, a tal riguardo:
 - esamina le richieste di autorizzazione per il rilascio del passo carraio;
 - cura l'istruttoria della richiesta del passo carraio ed il rilascio della relativa autorizzazione;
 - compie ogni altra attività rilevante, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, in materia di tariffe

TITOLO II - OCCUPAZIONI AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento di Polizia Urbana in vigore nonché del presente regolamento

2. I passi carrabili sono occupazioni **PERMANENTI** di carattere stabile, effettuati a seguito di un atto di autorizzazione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
3. I passi carrabili sono occupazioni permanenti di durata **INDEFINITA**, che necessitano solamente dell'autorizzazione, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi.

Articolo 5 - Richiesta di apertura passi carrabili

1. Chiunque intenda aprire, nel territorio comunale, spazi ed aree per realizzare e regolarizzare passi carrabili deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo Generale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale secondo i modelli predisposti dagli uffici e deve contenere, a pena di nullità:
 - a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale: l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del Legale rappresentante o dell'Amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
 - d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune, come tariffe determinate da apposito atto.
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del Legale rappresentante od Amministratore anche di fatto.
3. Le domande in difetto di requisiti previsti, verranno respinte fatto salvo le eventuali integrazioni richieste, da produrre entro il termine di giorni 30 di ricevimento dalla richiesta da parte del Comune.
4. Nel caso che le richieste riguardino anche strade provinciali o statali, dovrà essere acquisito il preventivo assenso/autorizzazione, da parte dell'Ente competente, una volta acquisito l'assenso/autorizzazione si provvederà a dar corso all'istanza.
5. L'apertura di nuovi passi carrabili nella cordatura del marciapiede per l'accesso dei veicoli agli spazi privati avrà le seguenti caratteristiche:
 - la larghezza del passo carrabile non sarà inferiore a 3.00 m. e non sarà superiore a 6.00 m.; la larghezza potrà essere di dimensioni maggiori per comprovate necessità nel caso di attività produttive;
 - la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, (intersezione stradale articolo 3 C.d.S.) non sarà inferiore a 12 m., fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista;
 - la distanza da un altro passo carrabile non sarà inferiore a 3 m. ed inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sarà inferiore a 1 m.

L'accesso carrabile è consentito pur in assenza di una o più delle condizioni di cui ai precedenti punti, per i passi carrai già in essere, ed in casi eccezionali e di comprovata impossibilità a realizzare diversamente il passo carrabile e previa attestazione del tecnico/progettista dell'immobile

6. Se l'edificio a cui la domanda di passo carrabile fa riferimento fronteggia più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello di minor traffico, previa verifica da parte della Polizia Locale.
7. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito quando giustificato da esigenze di viabilità, sia interna che esterna, previa valutazione della Polizia Locale ; l'accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salva comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato, per i nuovi passi carrai, è disciplinato come segue:
 - a) l'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non è consentito qualora non sia possibile l'inversione di marcia nello spazio privato e l'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico ed alle seguenti condizioni :
 - il cancello a delimitazione della proprietà deve essere arretrato di mt. 5,00 dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare; al fine di consentire una migliore visibilità, la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°;
 - b) l'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato è consentito, limitatamente agli edifici già esistenti, con il solo obbligo dell'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico e, eventuale adozione di dispositivi atti a ridurre il minimo lo stazionamento dei veicoli sul suolo pubblico tramite sistema automatizzato con comando di apertura a distanza ed alle seguenti condizioni :
 - il cancello può essere installato sull'allineamento stradale, passo carraio a raso, a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza;
 - che lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata in attesa dell'apertura / chiusura del cancello, avvenga lasciando uno spazio minimo di mt. 2.75, pari ad una corsia di marcia, per il transito di altri veicoli.
9. L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato, per i passi carrai già in essere, fatto salvo il rispetto delle norme generali indicate al punto precedente per quando compatibili, potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.
10. Il passo carrabile, dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale, viene individuato con l'apposito cartello di divieto di sosta (art. 120 del Codice della Strada, fig. II 78) e con l'indicazione del numero di Autorizzazione
11. Le norme del R.E. o del P.R.G., qualora in contrasto con il presente, sono prevalenti, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 6 - Ufficio comunale competente

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo Generale al Comando di Polizia Locale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti i passi carrabili.
2. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario responsabile rilascia o nega l'autorizzazione , dandone comunicazione al richiedente con provvedimento ex lege .
3. L'atto di autorizzazione costituisce titolo che legittima il passo carraio deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata l'autorizzazione ;
 - c) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 09.
4. Il rilascio dell'atto di autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto la relativa tariffa nella misura stabilita .

Articolo 8 - Titolarietà dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, in valore legale, è rilasciata a titolo strettamente personale, a norma di quanto previsto dall'articolo 22 del codice della Strada, per cui non è consentita la cessione ad altri, unitamente al cartello avente numerazione progressiva, pari al numero di autorizzazione, come Fig. II 78 Articolo 120 del C.d.s , con iscritto il logo dell'Amministrazione
2. Per i condomini di diritto, articolo 1129 c.c. , l'autorizzazione viene rilasciata all'Amministratore pro – tempore per nome per conto dei condomini,
3. Per i condomini di fatto, andrà prodotta una delega, sottoscritta da tutti i condomini, in cui si individua ed autorizza ad agire per tutti un soggetto, a questi sarà rilasciata l'autorizzazione per nome e per conto di tutti;
4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al titolare dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di AUTORIZZAZIONE, senza modificare la numerazione, senza versamento di diritto di segreteria

Articolo 9 - Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione

1. I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti in ogni caso al rispetto di quanto previsto dalla vigenti disposizioni in essere, e rispondono per eventuali danni arrecati dagli impianti o dalle strutture costituenti l'oggetto dell' autorizzazione
2. Il titolare del titolo, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di stesso di autorizzazione, ha altresì l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza il passa carraio;
 - b) di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e del presente regolamento;
 - c) di esporre il cartello indicante il numero dell'autorizzazione;

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione dell'Autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto concessogli:
 - a) qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai Regolamenti;
 - b) per uso improprio o diverso del titolo, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, della tariffa versato, né esonera da quello ancora dovuto.
3. Sono inoltre causa di decadenza dell'autorizzazione :
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare ;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

Articolo 11 – Passi carrai abusivi/Usò improprio

1. Sono abusivi i passi carrai senza l'autorizzazione
2. Sono, altresì, sono considerate abusive i passi carrai realizzati in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
 - c) Oltre al pagamento della tariffa previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive è applicata la sanzione prevista dal Vigente Codice della Strada. Il pagamento delle sanzioni non sana in ogni modo l'irregolarità del passo carraio, il trasgressore è tenuto a richiedere il rilascio della relativa autorizzazione, secondo quanto stabilito dal presente.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, il passo carraio abusivo deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Locale e o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza del passo carraio abusivo, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. L'utilizzo dello spazio pubblico concesso, è consentito solo limitatamente all'ingresso ed all'uscita da e per strada pubblica, la sosta o fermata dei veicoli o il deposito di materiali o manufatti, sia del concessionario o di terzi, sarà sanzionata o norma del vigente codice della strada, fatta salva l'applicazione di altre leggi in materia.

TITOLO III –TARIFFA AUTORIZZAZIONE

Capo I - Istituzione ed oggetto della tariffa autorizzazione

Articolo 12 - Istituzione ed oggetto della tariffa autorizzazione

1. L'apertura/regolarizzazione di un passo carrabile costituisce presupposto per il pagamento di una tariffa, da corrispondere una tantum in sede di primo rilascio;

Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa è deliberata con apposito atto amministrativo dall'organo comunale competente.
2. La tariffa potrà essere aggiornata, per le autorizzazioni da rilasciare ex novo, annualmente anche in base al tasso d'inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato.

Articolo 14 - Misurazione dell'area occupata ed applicazione della tariffa

1. La tariffa per il rilascio del titolo per il passo carraio, è indipendente dalle dimensioni dello stesso;
2. Per passi carrabili, oltre a quanto indicato all'articolo 01 del presente, s'intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi, anche a raso, o delle banchine o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Capo II - Esenzioni

Articolo 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamenti della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione dei passi carrabili, gli enti pubblici e religiosi nonché le associazioni onlus;

TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 16 - Versamento della tariffa

1. Il versamento della tariffa è effettuato dal titolare dell'autorizzazione;
2. Se l'autorizzazione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento della tariffa.
3. L'accertamento dell'entrata, costituita dalla tariffa dell'autorizzazione, avviene contestualmente al procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di passi carrai abusivi, il Funzionario responsabile del procedimento compie le attività di cui all'articolo 11 del presente, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.

Articolo 17 - Norme per il versamento

1. Il versamento della tariffa va effettuato :
 - a. Su apposito conto corrente postale del Comune, intestato **"COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - VERSAMENTO TARIFFA PER RILASCIO PASSO CARRABILE"** in un'unica soluzione.
 - b. Presso la tesoreria comunale;

Articolo 18 - Sanzioni

1. Le sottoindicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - Passo carraio abusivo - importo pari all'ammontare della tariffa più la tariffa ;
 - Tardivo pagamento della tariffa - importo pari al 10% dell'ammontare della tariffa .

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per i passi carrabili già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, le lunghezze sono quelle censite nel sistema informatizzato comunale. Per tali passi sarà rilasciato provvedimento di autorizzazione e relativo cartello di divieto di sosta, in base a quanto previsto dall'articolo 5 e previo pagamento della relativa tariffa.
2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire con proprio successivo provvedimento, da promanare a cura del Responsabile, articolo 3 del presente, il termine ultimo per la regolarizzazione dei passi carrai in essere, e per quelli di nuova realizzazione.

3. I termini contenuti nel provvedimento indicato al punto precedente, saranno resi noti alla cittadinanza, con congruo anticipo rispetto alle decorrenza temporale, in modo che la stessa possa adempiere quanto previsto
4. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)

Nuovo codice della strada

Articolo 22

TITOLO II - Della costruzione e tutela delle strade

Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Accessi e diramazioni

1 Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2 Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3 I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4 Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5 Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6 Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7 Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8 Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9 Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10 Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. (2)

11 Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro 573,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (1)

12 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 ad Euro 143,00. (1)